

Supplemento n. 33 - Lunedì 14 agosto 2017

4. Dal 2018 all'autorizzazione della spesa del comma 3 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari subordinatamente alla effettiva disponibilità di risorse stanziata annualmente alla missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», programma 1 «Sport e tempo libero» - Titolo 2 «Spese in conto capitale.».
4. Alla legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti) è apportata la seguente modifica:
- a) nel primo periodo del comma 8 e al comma 9 dell'articolo 2 le parole «superficie lorda di pavimento (SLP)» sono sostituite dalle seguenti: «superficie lorda (SL)».
5. Alla legge regionale 27 marzo 2017, n. 10 (Norme integrative per la valutazione della posizione economica equivalente delle famiglie - Istituzione del fattore famiglia lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
- «a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:
- 1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità e di non autosufficienti, così come individuate ai sensi dell'Allegato 3 al d.p.c.m. 159/2013;
 - 2) della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli e dello stato di famiglia monogenitoriale, nonché, nel caso di genitori separati, del contributo per il mantenimento dei figli stabilito a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria.»;
- b) le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse.».
6. Alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 14 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano) è apportata la seguente modifica:
- a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dal servizio bibliotecario nazionale.».
7. Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) le previsioni di cui al comma 5 si applicano anche ai dipendenti di cui agli articoli 20, comma 7, 66, comma 8, e 67, comma 8, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
8. Il comma 12 dell'articolo 40 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017) è abrogato.

Art. 12**(Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della l.r. 7/2017)**

1. Alla legge regionale 13 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e dei seminterrati esistenti) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente periodo: «Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l'altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.»;
- b) al comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d'uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione.»;
- c) il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità ad uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell'articolo 24 del d.p.r. 380/2001, che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale sanità della Giunta regionale

di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) e successive eventuali modifiche e integrazioni.»;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Le pareti interrato dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia.

3 ter. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo spazio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia.

3 quater. Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un'unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aerilluminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50 per cento della superficie utile complessiva dell'unità.

3 quinquies. Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aerilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali.

3 sexies. Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aerilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5.»;

e) al comma 1 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre 2017»;

2) le parole «e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017».

Art. 13**(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 25/2011)**

1. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«4. L'attività dei commissari regionali di cui al comma 3 è svolta a titolo gratuito. Ai commissari può essere, tuttavia, riconosciuta un'indennità, il cui ammontare non può in ogni caso superare il limite massimo dell'importo di cui al secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 82 della l.r. 31/2008, in ragione di condizioni di particolare complessità rilevate ai fini della predisposizione della ricognizione di cui al comma 3. Il consorzio di bonifica o l'Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, sentiti i consorzi da sopprimere, quantifica l'eventuale indennità da corrispondere al commissario, tenuto conto dei criteri e parametri di cui al comma 4 ter.»;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 2 bis sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. L'incarico di commissario è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 3, che ne stabilisce la durata.

4 ter. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante «Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», sono stabilite le condizioni di particolare complessità che comportano la corresponsione della stessa indennità e che concorrono a determinare la durata dell'incarico del commissario regionale, tenuto conto dei seguenti criteri e parametri:

- a) consistenza del patrimonio e, in particolare, delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione;
- b) numero di personale a tempo indeterminato e a contratto;
- c) numero di rapporti giuridici in essere;
- d) numero di consorziati;
- e) entità media del conto consuntivo degli ultimi tre anni.».

Supplemento n. 33 - Lunedì 14 agosto 2017

della l.r. 86/1983 entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto. I diritti di voto della Provincia o della Città Metropolitana sono riassegnati pro-quota agli altri enti partecipanti alla comunità del parco. Regione Lombardia subentra sia negli obblighi sia nelle assemblee dei parchi sostituendo le Province e la Città Metropolitana che entro il 31 dicembre 2017 non hanno versato le quote obbligatorie, trattenendo le relative risorse trasferite a Province e Città Metropolitana destinate alla funzione ambiente.».

Art. 20
(Modifica alla l.r. 20/2008)

1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 68 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 66 e dal comma 2 dell'articolo 67, ai rapporti di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e alle segreterie dei gruppi consiliari, per la durata massima, il rinnovo e la proroga dei contratti e per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche alle segreterie dei componenti della Giunta regionale di cui all'articolo 23, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.».

Art. 21
(Modifica alla l.r. 19/2010)

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2011) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi i contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui agli articoli 23, 66 e 67 della l.r. 20/2008.».

Art. 22
(Modifiche all'art. 1 della l.r. 19/2014)

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Anche in attuazione dell'Agenda Lombardia Semplice, il Presidente della Regione presenta annualmente al Consiglio regionale, di norma entro il mese di marzo, un progetto di legge di revisione normativa e di semplificazione, nonché la relazione annuale sulla semplificazione. Il progetto di legge di cui al primo periodo può contenere esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, nonché disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, nonché disposizioni di delegificazione oppure di deregolamentazione.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il progetto di legge di cui al comma 3 è esaminato e approvato dal Consiglio regionale, secondo le procedure definite nel Regolamento generale del Consiglio.».

Art. 23
(Norme transitorie per l'incorporazione di uno o più comuni in comune contiguo. Modifica dell'articolo 2 della l.r. 17/2017)

1. Alla legge regionale 6 luglio 2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Ai comuni che hanno indetto il referendum consultivo per l'incorporazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006 entro la data di entrata in vigore

della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 29/2006 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 24
(Istituzione di un Fondo pensione su base territoriale regionale)

1. La Regione Lombardia, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), favorisce nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e assistenziale alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale in qualità di dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.

2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di un fondo pensione territoriale di previdenza complementare nei modi e nelle forme previste dal d.lgs. 252/2005.

3. Per favorire l'istituzione del fondo di cui al comma 2, la Regione, senza alcun nuovo o aggiuntivo onere per la finanza regionale, istituisce un comitato di esperti di previdenza complementare coinvolgendo tutti gli attori interessati tra cui le università del territorio, le associazioni di categoria, le Camere di commercio, gli ordini professionali, gli enti strumentali della Regione, i centri specializzati di ricerca pubblici e privati e personalità ed esperti indicati dal Consiglio regionale.

4. Per l'istituzione del fondo di cui al presente articolo la missione 1, programma 10 - Titolo 1 è aumentata di € 100,00 per l'anno 2017, mediante riduzione della missione 20, programma 1 - Titolo 1.

Art. 25
(Modifiche all'art. 51 della l.r. 26/1993)

1. All'articolo 51 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 a chi addestra o allena cani nelle zone di cui all'articolo 43, comma 1, lettere b) e c), e nelle zone a divieto di caccia della fauna stanziale appositamente istituite per la sua tutela, nei periodi in cui l'allenamento e l'addestramento non sono consentiti.»;

b) dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:

«1 quater. Si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00:

a) a chi allena o addestra i cani nel territorio soggetto a caccia programmata, nei periodi in cui l'allenamento e l'addestramento non sono consentiti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

b) a chi allena o addestra i cani nelle zone di cui al comma 1 bis, nei periodi in cui l'allenamento e l'addestramento sono consentiti.»;

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «€ 100,00» sono sostituite dalle seguenti: «€ 120,00»;

2) al secondo periodo le parole «o per chi addestra i propri cani in periodo di divieto,» sono soppresse;

3) al secondo periodo dopo le parole «o per la mancata sorveglianza dei cani» sono soppresse le parole «da caccia».

Art. 26
(Riorganizzazione e accorpamento degli enti dipendenti operanti nelle materie del lavoro, della formazione e della ricerca. Modifiche alle ll.rr. 22/2006 e 14/2010)

1. Ai fini di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa regionale nei settori del mercato del lavoro, della ricerca e della formazione, attraverso una riorganizzazione delle funzioni svolte dagli enti dipendenti, di cui all'articolo 48 dello Statuto d'Autonomia, volta a realizzare opportune sinergie operative e conseguenti riduzioni di spesa, a decorrere dalla data indicata nella deliberazione di cui al comma 2, l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL) è accorpata all'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Eupolis Lombardia), che subentra nell'esercizio delle relative funzioni.